

INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA ED ABORTO

Generalità

La L. 22 maggio 1978, ***n. 194, Norme per tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza***, ha abrogato l'intero titolo X del libro II del Codice penale 1931 avente per rubrica <<Dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe>>.

La L. **n. 194/1978**, pur mantenendo fermo il principio della illiceità dell'aborto, fissa alcune condizioni di natura sanitaria, eugenetica ed economico sociale, che di fatto consentono senza limiti l'interruzione della gravidanza nei primi 90 giorni attraverso una procedura fissata per legge.

Definizioni

La L. **n. 194/1978** consente, ricorrendone le condizioni, l'interruzione della gravidanza con un diverso regime rispettivamente prima e dopo il 90° giorno. Nel linguaggio tecnico medico-legale per **interruzione di gravidanza** si intende pertanto esclusivamente l'evento interruttivo lesso lecito dalla L. 194/1978.

Ove ne ricorrano le specifiche condizioni di legge, l'interruzione provocata della gravidanza, così come quella accidentale incolpevole e quella naturale spontanea, vengono tecnicamente indicate con il termine di **aborto**. Dicesi pertanto **aborto l'interruzione della gestazione prima del suo termine naturale**, che avvenga spontaneamente o per qualsiasi ragione, **escluse quelle operative rese lecite dalla L. 194/1978.**

Definizioni di aborto

Per la **medicina legale** è aborto qualsiasi interruzione della gravidanza prima del suo termine fisiologico che determini la distruzione o la morte del prodotto gravidico;

per il **diritto canonico** è aborto l'espulsione naturale (egressio) o provocata (ejectio) di qualsiasi feto immaturo, che non sia cioè atto alla vita autonoma;

per l'**ostetricia** è aborto l'interruzione della gravidanza nei primi 180 giorni calcolati dall'inizio dell'ultima mestruazione precedente l'amenorrea gravidica, a prescindere dall'avvenuta espulsione del prodotto gravidico (parto abortivo) o meno (aborto interno).

NOZIONE OSTETRICA DI ABORTO

In ostetricia s'intende per aborto *l'interruzione della gravidanza durante i primi sei mesi, calcolati dall'inizio dell'ultima mestruazione regolare, con o senza espulsione del prodotto gravidico*. In base a questa definizione, l'aborto s'identifica con l'arresto del processo di gestazione in un periodo in cui il prodotto è destinato a perire non essendo vitale, dato che la *vitalità cronologica* viene raggiunta dopo il 180° giorno di gestazione.

L'interruzione della gravidanza avvenuta prima del termine fisiologico ma dopo il sesto mese, quando il feto ha assunto una sufficiente maturità, si considera:

parto prematuro se avviene tra il 180° e il 260° giorno, oppure

parto precoce quando avviene tra il 261° e il 275° giorno, anticipando di poco il termine naturale (280 giorni o 40 settimane complete).

Questa distinzione si basa sul fatto che nel parto prematuro la vitalità cronologica del feto è ancora incerta, mentre essa è ormai certa nel parto precoce.

Riguardo al prodotto concepito, si distinguono:

- aborti **ovulari**;
- aborti **embrionali**;
- aborti **fetali**.

a) L'*aborto ovulare* si ha **entro il 1 ° mese**, quando il germe non ha ancora superato 1 cm di lunghezza.

Questo aborto sfugge all'osservazione diretta confondendosi assai spesso con una mestruazione ritardata e un poco dolorosa, mentre il prodotto viene espulso agevolmente e si perde in qualche coagulo di sangue.

b) L'*aborto embrionale* avviene nel 2° e 3° mese, quando il prodotto gravidico ha raggiunto dimensioni variabili da 2,5 a 9 cm di lunghezza.

L'embrione, ricoperto dalla decidua, si stacca dalla parete uterina come una massa unica carnosa, si spinge in basso e, attraverso l'orificio uterino dilatato, viene espulso all'esterno. Altre volte gli involucri si lacerano e l'embrione fuoriesce da solo fra i grumi di sangue.

c) L'*aborto fetale* si verifica dal 4° al 6° mese, quando il feto è lungo da 20 a 33 cm.

Il meccanismo abortivo è simile a quello di un parto in miniatura: in un primo tempo le contrazioni uterine provocano lo scollamento dell'uovo e la dilatazione del collo dell'utero, poi si ha l'espulsione del feto e degli annessi. Le ancora limitate dimensioni del feto non richiedono accentuate modificazioni del canale genitale.

NOZIONE PENALISTICA DI ABORTO

Secondo il diritto penale l'aborto consiste nell'*interruzione intenzionale e violenta del processo fisiologico della gestazione che abbia come conseguenza la distruzione o la morte del prodotto di concepimento in qualsiasi momento essa si verifichi dall'inizio della gravidanza fino al travaglio del parto.* Infatti, per il diritto penale è aborto la soppressione violenta del feto qualunque sia il grado di maturazione raggiunto, poiché la tutela giuridica del prodotto di concepimento si estende a tutta la durata della vita intrauterina.

L'interruzione della gravidanza deve avere come risultato la morte del prodotto.

Se l'interruzione avviene nel terzo trimestre con espulsione di un feto vivo e vitale, non può trattarsi di aborto, ma ricorrono altre ipotesi delittuose (acceleramento del parto, parto prematuro provocato).

Nemmeno ha rilievo che la morte del prodotto avvenga entro l'utero oppure conseguenza alla sua prematura espulsione: basta che l'evento morte sia in rapporto causale con l'interruzione della gravidanza e che questa si verifichi prima che la gravidanza stessa abbia raggiunto il suo termine fisiologico, culminato con l'inizio del travaglio di parto.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ABORTI

Degli aborti si possono fare varie distinzioni, secondo l'epoca in cui avviene l'interruzione della gravidanza (**aborto ovulare, embrionale, fetale**), secondo le modalità di espletamento (aborto *interno* o *esterno*, aborto *completo* o *incompleto*) e secondo le cause e le circostanze dell'aborto stesso. In base a quest'ultimo criterio, si hanno gli aborti *spontanei* e quelli *provocati*, i primi dovuti a cause patologiche materne o ovariali, i secondi dovuti a fatti che interrompono in modo violento il processo di maturazione del prodotto gravidico.

Gli aborti provocati a loro volta comprendono:

- l'*aborto accidentale*, involontario o fortuito;
- l'*aborto volontario*, o interruzione volontaria della gravidanza, su richiesta e motivazione della donna;
- l'*aborto terapeutico*, ossia l'interruzione della gravidanza ritenuta necessaria dal medico;
- l'*aborto illegale*, attuato fuori dei casi previsti dalla legge che si suddivide in varie sottospecie.

Legge 22 maggio 1978, n. 194 (*Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza*).

Art. 1 - Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.

L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

Art. 4 - Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della legge 29 luglio 1975, n. 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

Art. 5 - Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.

%

Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie.

%

Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.

%

Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciato ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.

Art. 6 - L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:

a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;

b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Art. 7 - I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente.

%

Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale.

Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

Art. 8 – L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'art. 20 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie.

[...]

Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici.

[...]

Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

Art. 9 - Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dall'ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.

%

L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.

Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la modalità del personale.

%

L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliare quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.

L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.

Art. 11 – L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna.

Art. 12 - La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna.

Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata dal proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera.

%

Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.

Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

%

Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.

Art. 13 - Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato.
Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore.
La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.

%

Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravità e specie dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso.

Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo.

Art. 14 - Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna.

In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.

Art. 17 - Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà.

Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.

La prima ipotesi (***aborto colposo***) si ha quando il colpevole provoca l'interruzione della gravidanza in qualunque epoca del suo decorso, cagionando la perdita del prodotto di concepimento.

Qualora risulti dimostrato il rapporto causale tra la condotta colposa e l'interruzione della gravidanza, non ha rilievo che la morte del prodotto sia avvenuta dentro l'utero, oppure sia successiva alla sua espulsione.

La distinzione ostetrica tra aborto interno (con ritenzione) e aborto esterno (con espulsione) è del tutto contingente ai fini del diritto penale.

La seconda ipotesi (***parto prematuro colposo***) ricorre nel caso in cui il colpevole provoca l'interruzione della gravidanza in fase avanzata, dopo il 6° mese, quando il feto ha raggiunto la maturità.

L'anticipazione del parto rispetto all'epoca normale va qui intesa nel significato ostetrico di parto prematuro o precoce, alla condizione che il feto *sopravviva* (altrimenti si avrebbe l'aborto), rappresentando la prematura espulsione un fatto che mette in pericolo la vita del feto e come tale oggetto di tutela penale.

L'interruzione colposa della gravidanza è la conseguenza di una condotta illecita che abbia i caratteri della colpa (imperizia, imprudenza, negligenza) e da cui derivi, come evento non voluto ma prevedibile ed evitabile con un comportamento diverso, l'aborto o il parto prematuro.

Per l'esistenza del reato è indifferente che la gravidanza sia conosciuta o ignorata dal colpevole.

Le **cause** che possono determinare l'interruzione colposa della gravidanza sono rappresentate da incidenti stradali, infortuni sul lavoro o malattie professionali.

Ne risponde anche il medico per errori colposamente commessi nel corso di accertamenti diagnostici prenatali o per trattamenti medicamentosi incongrui somministrati alla gestante.

Circostanza aggravante speciale si ha quando l'interruzione colposa della gravidanza è commessa con violazione delle norme poste a tutela delle lavoratrici madri.

L'aborto e il parto prematuro colposi, essendo previsti come reati autonomi, possono **concorrere col delitto di lesione personale colposa**, ad esempio, nel caso di un'automobilista che provochi un incidente stradale a seguito del quale venga investita una gestante che abortisca e riporti nello stesso incidente la frattura del bacino o di una gamba.

Il delitto di aborto o di parto prematuro colposo è sempre procedibile d'ufficio, perciò il referto o il rapporto è in ogni caso obbligatorio.

Art. 18 - Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.

La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.

Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.

%

Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.

Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.

Art. 18 comma 1: aborto di donna non consenziente

L'aborto effettuato senza il consenso della donna è un evento raro da osservare, ma è considerato il più grave perché, oltre a sopprimere la vita del concepito, lede il diritto della donna alla maternità e attenta alla sua incolumità personale.

L'elemento psicologico del reato consiste nella volontà di provocare l'aborto di una donna incinta, pur sapendola non consenziente.

Qualora il colpevole, per errore in buona fede, abbia ritenuto consenziente la donna, l'autore risponderà di aborto di donna consenziente.

Elemento essenziale del delitto è la **manca**za **del consenso** che si considera non prestato quando esso sia estorto con violenza o minaccia o carpito con l'inganno. In pratica avviene che la donna non consenziente sia costretta ad abortire mediante l'uso della costrizione fisica, oppure con l'intimidazione o il ricatto.

Può accadere altre volte che la donna sia fatta abortire a sua insaputa, mediante inganno, somministrandole di nascosto un abortivo chimico o sottoponendola a manovre strumentali sui genitali con il pretesto di eseguire una visita ginecologica.

Circostanze aggravanti speciali ricorrono quando la donna costretta ad abortire è minore degli anni 18; quando dal fatto è derivata la morte della donna o una lesione personale gravissima o grave, quando l'autore del reato sia un obiettore di coscienza.

Art. 18 commi 2 e 3: interruzione preterintenzionale della gravidanza

E' questa una nuova figura di reato prevista quando l'interruzione consegue a lesioni personali dolose; comprende due forme autonome, l'aborto e l'acceleramento del parto.

L'elemento soggettivo del reato consiste nella volontà del colpevole di provocare alla donna una lesione personale, dalla quale derivi, come conseguenza non voluta, l'interruzione della gravidanza o l'acceleramento del parto.

Non occorre che il reo sia a conoscenza della gravidanza della donna offesa, basta che egli abbia agito con l'intenzione generica di ledere.

La diversa natura dei due eventi consiste nel fatto che nell'acceleramento del parto, a differenza dell'aborto, il feto partorito vivo, nonostante la prematura espulsione, potrà sopravvivere avendo attitudine a continuare la vita autonoma.

Condizioni per la sopravvivenza sono la raggiunta maturità fetale e l'assenza di lesioni incompatibili con la prosecuzione della vita riportate dal feto in seguito alle violenze altrui inferte alla madre.

All' interruzione preterintenzionale della gravidanza si applicano le aggravanti previste per l'aborto doloso e, in particolare, quando la donna sia minore degli anni 18, quando dal fatto derivi alla donna la morte o una lesione personale gravissima e quando l'autore del reato sia un sanitario che abbia sollevato obiezione di coscienza.

Interruzione dolosa della gravidanza

La legge attuale prevede:

- il delitto di aborto di donna non consenziente (art. 18, comma 1);
- il delitto di procurato aborto di donna consenziente, prevedendo però alcune sottospecie secondo l'epoca di interruzione della gravidanza, la minore età o lo stato d'interdizione della donna (art. 19).

Art. 19 - Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni.

La donna è punita con la multa fino a lire centomila.

Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi.

%

Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.

Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.

Art. 19

L'articolo 19 della legge prevede l'aborto di donna consenziente quando il fatto sia avvenuto senza l'osservanza delle norme e delle procedure previste per l'interruzione volontaria della gravidanza, rispettivamente prima o dopo i 90 giorni.

La prima ipotesi riguarda l'interruzione della gravidanza provocata nei primi 90 giorni, la cui illiceità consiste nell'eludere intenzionalmente le modalità indicate dalla legge, relative alla procedura preliminare (art. 5) oppure all'intervento interruzione vero e proprio (art. 8).

In pratica, questo delitto ricorre quando l'interruzione della gravidanza viene attuata senza che siano stati effettuati necessari accertamenti o senza il documento o il certificato medico, necessari per ottenere l'intervento rispettivamente nei casi ordinari o in quelli di urgenza.

Il delitto ricorre altresì quando l'intervento interruttivo della gravidanza viene eseguito da persona che non sia il medico del servizio ostetrico-ginecologico di un ente ospedaliero o di una casa di cura autorizzata o abbia luogo in sedi diverse da quelle sopra descritte.

La seconda ipotesi riguarda l'interruzione della gravidanza praticata dopo i 90 giorni, omettendo volutamente l'accertamento sanitario e la relativa certificazione medica delle condizioni patologiche previste dalla legge (artt. 6 e 7), oppure quando l'intervento interruttivo viene praticato da persona che non sia un medico del servizio ostetrico-ginecologico di un ente ospedaliero o venga attuato in sedi diverse da quelle prescritte (art. 8).

Interruzione illegale della gravidanza

colposa

aborto
parto prematuro

preterintenzionale

aborto
acceleramento del parto

dolosa

aborto di donna non consenziente
aborto di donna consenziente

- nei primi 90 giorni
- dopo i primi 90 giorni
- in donna minore
- in donna interdetta

Art. 20 - Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9.

Art. 21 - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.

Art. 22 - Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato.

Sono altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale.

Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.

(Omissis).

INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA NEI PRIMI 90 GIORNI

<i>RICHIESTA DELLA DONNA</i>	consultori familiari – strutture socio-sanitarie abilitate – medico di fiducia
<i>MOTIVAZIONI</i>	sanitarie – economico-sociali e familiari – relative al concepimento – eugenetiche
<i>INCONTRO PRELIMINARE</i>	esame dei motivi adottati – proposta di soluzioni alternative
<i>ACCERTAMENTI MEDICI</i>	diagnosi della gravidanza – epoca della gravidanza – identità e età della donna – stato di interdizione
<i>PROCEDURA LEGALE</i>	ordinaria (attesa di 7 giorni) – urgente (nessuna attesa) – speciale (per minori o interdette)
<i>AUTORIZZAZIONI</i>	documento (nei casi ordinari) – certificato (nei casi urgenti)
<i>SEDI DELL'INTERVENTO</i>	reparti ostetrici di ospedali pubblici – poliambulatori pubblici – case di cura autorizzate
<i>OBBLIGHI DEL MEDICO</i>	verifica delle controindicazioni – informazioni alla donna – aggiornamento professionale – segnalazione degli interventi – segreto professionale
<i>OBIEZIONE DI COSCIENZA</i>	dichiarazione preventiva – revoca a domanda o d'ufficio – limitazioni dell'esonero